

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMMINO DEL VINO E DELLA PIETRA APS"



Art. 1 - (Denominazione)

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Cammino del Vino e della Pietra**", di seguito "Associazione".

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "**Cammino del Vino e della Pietra APS**". Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede legale in Fumane (VR), Viale Verona n. 107, CAP 37022, negli spazi messi a disposizione dalla Cooperativa Hermete, socio fondatore.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci e agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea con le modalità previste per le modifiche statutarie.

L'Associazione può istituire sedi operative, delegazioni o altre articolazioni territoriali con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Natura giuridica e durata)

L'Associazione è un ente del Terzo Settore privo di scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità interna, partecipazione attiva degli associati e gratuità delle cariche sociali.

La durata è illimitata.

Art. 4 - (Finalità)

L'Associazione opera per la valorizzazione e la promozione culturale, ambientale e sociale del territorio della Valpolicella, della Lessinia e delle aree contermini, attraverso la realizzazione e la promozione del "Cammino del Vino e della Pietra", inteso come itinerario culturale, naturalistico e identitario.

In via principale svolge una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14

agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione può collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, scuole, associazioni ed enti del Terzo Settore.

Art. 5 - (Attività)

Per il perseguimento delle finalità l'Associazione può, tra l'altro:

- a) organizzare escursioni, cammini, eventi culturali e formativi connessi al Cammino del Vino e della Pietra;
- b) realizzare e diffondere materiali informativi e divulgativi (guide, mappe, siti web, canali social, pubblicazioni);
- c) promuovere iniziative di cura, manutenzione e segnaletica del Cammino del Vino e della Pietra, in accordo con gli enti competenti;
- d) promuovere reti territoriali tra comuni, associazioni, operatori turistici e culturali;
- e) organizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 - (Attività diverse)

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi.

L'individuazione concreta delle attività diverse e la verifica del loro carattere secondario sono deliberate dal Consiglio Direttivo e riportate nel bilancio o nella relazione di missione.

Art. 7 - (Soci)

Possono essere soci tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto. Possono essere ammessi come soci anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Le persone giuridiche associate sono rappresentate dal rispettivo legale rappresentante.

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello previsto per legge (art. 35, comma 1-bis del D.Lgs. 117/2017); qualora dovesse ridursi al di sotto di tale limite, l'Associazione provvede al reintegro entro un anno, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli enti aderenti partecipano tramite il proprio legale rappresentante o delegato formalmente designato.

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;



c) soci sostenitori.

La qualità di socio non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8 - (Ammissione a socio)

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta, presentata via e-mail, PEC o in forma cartacea presso la sede dell'Associazione, contenente i dati anagrafici del richiedente e la dichiarazione di accettare lo Statuto e le eventuali deliberazioni associative.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni.

Il provvedimento di rigetto è motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento; l'Assemblea delibera sul ricorso nella prima seduta utile.

L'ammissione decorre dall'iscrizione nel libro soci.

Art. 9 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- a) morte della persona fisica o cessazione dell'ente;
- b) dimissioni comunicate per iscritto;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa per l'anno in corso, accertata dal Consiglio Direttivo;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o comportamenti contrari allo Statuto o che arrechino danno morale o materiale all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è motivato e comunicato al socio. Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni; l'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

Le quote e i contributi versati non sono rimborsabili.

Art. 10 - (Categorie e diritti)

Tutti i soci hanno pari diritto di voto in Assemblea, sia attivo che passivo, se in regola con il versamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali, e di versare la quota associativa annuale se prevista.

L'importo della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo, è uguale per tutti i soci e non è rimborsabile né trasmissibile.

Art. 11 - (Volontari)

Sono volontari gli associati che prestano, per libera scelta e senza fini di lucro, attività personale, spontanea e gratuita a favore dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Se il Consiglio Direttivo lo delibera, i volontari possono chiedere il rimborso anche tramite autocertificazione nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (10 euro giornalieri e 150 euro mensili).

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e sono assicurati ai sensi di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione per le medesime attività.



Art. 12 - (Lavoratori)

L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi, anche tra i propri associati non volontari, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità istituzionali. In ogni caso il ricorso a personale retribuito è consentito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il rispettivo trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. E' garantita la prevalenza dell'apporto volontario dei soci rispetto al lavoro retribuito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se previsto dalla legge o deliberato dall'Assemblea;
- e) il Revisore legale dei conti, se previsto dalla legge o deliberato dall'Assemblea.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Art. 14 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con la quota associativa.

È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o lo richieda almeno un decimo dei soci.

La convocazione è inviata almeno dieci giorni prima, con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno, anche via e-mail o con strumenti tracciabili.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva alla discussione, la possibilità di votare in tempo reale e il rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i partecipanti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; il numero massimo di deleghe per socio è fissato in uno.

Art. 15 - (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- d) delibera sul ricorso di chi è stato escluso da socio;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- f) approva eventuali regolamenti interni;
- g) delibera su ogni materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 16 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo;

- a) elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) attua le delibere dell'Assemblea;
- c) predispone i bilanci;
- d) delibera su ammissioni, sospensioni ed esclusioni dei soci;
- e) determina l'importo della quota associativa annuale;
- f) individua eventuali attività diverse;
- g) nomina eventuali responsabili di progetto o di sede;
- h) delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato all'Assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni, anche via e-mail.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva alla discussione, la possibilità di votare in tempo reale e il rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i partecipanti.

È valido con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del consiglio direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del consiglio direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 17 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 18 - (Organo di controllo e Revisore)

Quando ricorrono le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, e/o un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel relativo registro.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul corretto andamento gestionale e, se previsto, attesta il bilancio sociale.



Art. 19 - (Patrimonio e risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali e donazioni;
- d) lasciti testamentari;
- e) proventi da attività di interesse generale;
- f) proventi da attività diverse secondarie e strumentali;
- g) entrate da raccolta fondi;
- h) ogni altra entrata lecita.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, fondi e riserve a fondatori, soci e componenti degli organi sociali.

Art. 20 - (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio d'esercizio in conformità agli schemi ministeriali approvati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Se i proventi annui non superano i limiti previsti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'Associazione, qualora tenuta, redige anche il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - (Libri sociali e trasparenza)

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari non occasionali;
- c) libro dei verbali dell'Assemblea;
- d) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- e) eventuali libri dell'Organo di controllo.

I soci hanno diritto di esaminarli previa richiesta scritta al Presidente, che deve consentire la consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo assicura la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, in particolare dei bilanci e dei libri sociali, che sono messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Qualora i proventi annui superino l'importo previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017,

l'Associazione pubblica nel proprio sito internet, o nel sito della rete associativa cui aderisce, le informazioni ivi richieste.

Art. 22 - (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla legge.

Con la stessa delibera l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS aventi finalità analoghe o comunque a fini di utilità sociale.

Art. 23 - (Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

